

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
BELCI: Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino (485) . . .	139
PRESIDENTE	139, 141, 142, 143 144, 145, 146, 147
COLLESELLI, <i>Relatore</i>	139, 142, 143 144, 145, 146
LIZZERO	141, 142, 143, 144, 146
MENGOZZI	146
MICELI	144, 145
SCHIAVON	142
VENTURI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	142, 143, 144 145, 146, 147

La seduta comincia alle 9,55.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Belci: Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino (485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'ini-

ziativa del deputato Belci: « Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino ».

Ricordo che tale provvedimento è già stato preso in esame una prima volta dalla Commissione il 17 giugno scorso in sede referente. Al termine di quella seduta la Commissione stessa decise all'unanimità, con il consenso del Governo, di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le venisse assegnato in sede legislativa, ciò che la Presidenza stessa ha concesso in data 3 luglio 1970.

Il relatore, onorevole Colleselli, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Ritengo non vi sia bisogno di diffondersi molto sulle ragioni che hanno portato alla presentazione di questa proposta di legge, in quanto i colleghi ricorderanno certamente quanto fu detto in questa sede in occasione del primo esame in sede referente, al termine del quale fummo concordi nel chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Per quanto riguarda i vari pareri richiesti, la I Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole, la IV Commissione giustizia ha lasciato scadere i termini senza

pronunciarsi; mentre la V Commissione bilancio ha inviato il suo, favorevole ma con una riserva, di cui parleremo poi in sede di esame degli articoli.

Indubbiamente, alla base di questo provvedimento vi sono anche ragioni patriottiche (essendo il territorio preso in considerazione l'unico lembo di Carso rimasto all'Italia), ma quelle che maggiormente ci muovono sono le ragioni scientifiche indicate nelle due relazioni che accompagnano il progetto di legge.

Va sottolineato che non si tratta di un'unica zona, ma di plurizone, il che non permette l'istituzione di un parco nazionale, che può esistere su una distesa omogenea di territorio. Qui si tratta di istituire riserve naturali su terreni che, pur divisi tra loro da altri di diversa natura, presentano una particolare omogeneità da un punto di vista geofisico e naturalistico.

I particolari caratteri fisici, geografici e geologici fanno di questo territorio un *unicum* in tutto il paese, ed è quindi urgente adottare in suo favore provvedimenti adeguati, se non vogliamo che questo patrimonio vada irrimediabilmente perduto. A questo proposito vorrei particolarmente richiamare l'attenzione dei colleghi sul grido di allarme che viene dalla relazione dell'Istituto botanico dell'Università di Trieste e del Museo civico di storia naturale: « Da qualche anno è in atto sull'altopiano carsico e sulla costiera una incalzante lottizzazione e vendita di appezzamenti per scopi edilizi che, ignorando la unicità di determinati ambienti, li invade indiscriminatamente senza tener conto della loro insostituibilità ». E non credo che queste parole abbiano bisogno di commento.

Dalla relazione si apprende anche che ai margini delle zone più direttamente interessate si potrebbe prevedere la possibilità di costruzioni abitative o industriali, sempre però disciplinate da norme che impediscano la distruzione dell'ambiente, sia da un punto di vista naturalistico sia da un punto di vista paesaggistico.

Da qualche parte si è proposto di attendere, prima di legiferare, una disciplina generale per i parchi nazionali (da applicare poi anche a queste zone), ma il problema è ormai divenuto urgente in maniera drammatica ed è necessario intervenire immediatamente, sulla base delle conoscenze di quella nuova disciplina che va sotto il nome di ecologia e per mezzo del cosiddetto « equo sistema », che tiene conto di tutti gli ele-

menti possibili (geofisici, geologici, climatici, geografici), compresi quelli patrimoniali e ambientali (flora, fauna). Ed è proprio questo « equo sistema » che il presente provvedimento intende applicare, intervenendo con norme precise in tutti i settori ritenuti in pericolo.

In conclusione, quindi, alla base di questa iniziativa vi sono senza dubbio anche motivazioni di carattere patriottico, sostenute però dalla considerazione che ci troviamo in presenza di territori che presentano caratteri unici in Europa e che è necessario tutelare per tutte le considerazioni di carattere scientifico che ho appena accennato ma che possono essere esaurientemente tratte dalle relazioni scientifiche allegate al testo sottoposto al nostro esame.

Passando ad esaminare brevemente gli articoli, la proposta di legge prevede la creazione di un ente pubblico con sede a Trieste per la gestione tecnica ed amministrativa delle riserve naturali. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è demandato tra gli altri compiti anche quello della elaborazione di norme repressive da comminare ai trasgressori delle disposizioni in parola.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria la Commissione bilancio della Camera ha subordinato il suo parere favorevole al fatto che il provvedimento non comporti alcuna spesa a carico dello Stato. Pertanto nella proposta Belci andrebbero soppressi l'intero articolo 6 e la lettera a) dell'articolo 5.

Un'ultima considerazione: nel corso di recenti convegni sulla protezione della natura (non esclusi alcuni in sede di Comunità europea) si è affermato che in questo campo il nostro paese sarebbe l'ultimo. A parte il fatto che il Ministero dell'agricoltura potrebbe facilmente dimostrare l'entità degli interventi protezionistici intervenuti in questi ultimi anni, ritengo che comunque l'approvazione di questo provvedimento potrebbe segnare un ulteriore punto a nostro favore, anche se certo non può farci assumere a posizioni di primato nel campo di protezione della natura e dell'ambiente. Ma vi è di più: noi siamo interessati a fornire questi strumenti di difesa (riserve naturali, parchi, ecc.) anche al mondo scolastico, in modo che si possa interessare le nuove generazioni a questo tipo di problemi e al rispetto e all'amore per la natura.

Per tutte queste ragioni, propongo l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZERO. Noi abbiamo già espresso, in sede referente, il nostro parere favorevole, in linea di massima, all'approvazione di questo provvedimento e personalmente concordo con quanto ha detto il relatore circa la necessità di difendere questi territori con la creazione di « riserve naturali » la cui utilità è fuori discussione, anche se pensiamo che si sarebbe forse potuto costituire un parco nazionale. D'altra parte, le relazioni scientifiche allegate al progetto di legge mettono molto bene in risalto, con argomenti inconfutabili, l'esigenza di difendere queste zone così caratteristiche e peculiari. Siamo anche d'accordo sull'importanza che ha questo territorio per la nostra cultura e per la difesa di valori naturalistici, botanici, zoologici e geologici.

A nostro avviso va sottolineato in particolare quel punto della relazione in cui si dice che « il paesaggio carsico... non sarebbe tale senza quella millenaria attività umana »; e più avanti: « attualmente, invece, gli equilibri naturali vengono irrimediabilmente rotti e il susséguirsi dell'attività umana è tale che le biocenosi non hanno alcuna possibilità di riassetarsi; è proprio questo quindi il momento di intervenire per sottrarre l'area carsica ad una irreversibile snaturalizzazione e standardizzazione del paesaggio. Da qualche anno è in atto sull'altopiano carsico e sulla costiera una incalzante lottizzazione e vendita di appezzamenti per scopi edilizi... », cui va aggiunta anche quella per scopi industriali. Tutto ciò significa che nell'intervenire bisogna anche tenere conto delle esigenze delle popolazioni che abitano quelle zone, perché senza l'uomo il Carso non potrebbe sopravvivere: si tratta per lo più di agricoltori, che verrebbero cacciati a migliaia, a interi paesi, da un indiscriminato avanzare di insediamenti abitativi e industriali.

L'onorevole Belci, il presentatore della proposta di legge, parla nella sua relazione dell'importanza storica del Carso e su questo posso essere d'accordo, però credo anche sia giunto il momento di dire la verità a proposito di cose su cui si fa retorica ormai da cinquanta anni: il Carso è la dimostrazione della suprema stupidità dei conflitti armati e della impossibilità di risolvere con le guerre i problemi. Il Carso costò centomila morti, ma non si può dire che tutto questo sia servito a qualcosa, visto che tutto ciò

che si ottiene con un conflitto, con il successivo viene subito perduto.

A questo proposito vorrei ricordare che sul Carso, in zone considerate da questa proposta di legge, vi sono campi di esercitazione e di tiro delle forze armate e opere di fortificazione, che sono la negazione più assoluta di ogni possibile tutela ecologica o paesaggistica. Sarebbe quindi inutile fare questa legge se non si porrà termine a tale stato di cose. Nelle settimane scorse vi sono state esercitazioni militari e ho potuto constatare di persona i danni provocati dal passaggio di mezzi cingolati, danni nei confronti dei quali quelli provocati da insediamenti industriali o abitativi sono cose da ridere. Inutilmente su questo ho presentato un'interrogazione al Governo: non mi è stata data alcuna risposta e tutto continua come prima. È ormai giunto il momento di provvedere. Sono d'accordo sul fatto che il nostro esercito ha bisogno di terreni di esercitazione e tiro, ma nel Carso ce ne sono più di quaranta, che provocano esodi in massa delle popolazioni delle zone interessate. Se le cacciano dal Carso, vi è in più il danno che si arreca a questa zona insostituibile, che senza la presenza e l'opera dell'uomo è destinata a scomparire. Per di più, in questo caso si tratta di minoranze slovene, alle quali la nostra Costituzione garantisce una protezione particolare come a tutte le altre minoranze. Sull'argomento dei campi di tiro ed esercitazioni militari presentai già una proposta di legge, che ora intendo riproporre al Parlamento, sperando in una sorte migliore.

Tornando al merito del provvedimento in esame, mi permetto di illustrare molto succintamente gli emendamenti che abbiamo presentato al testo. Uno riguarda la necessità di tutelare particolarmente le popolazioni carsiche, sia perché trattasi di minoranze etniche sia perché la loro presenza è necessaria per la sopravvivenza stessa del Carso. Un secondo emendamento affronta il problema delle zone militari, a proposito delle quali i più alti gradi dell'esercito si sono dichiarati d'accordo sulla opportunità di ridurre gli attuali quaranta poligoni esistenti in Friuli con uno o due campi localizzati su terreni acquisiti al demanio dello Stato.

Inoltre noi intendiamo dare maggiore democraticità alla proposta di legge, sostituendo all'istituendo ente statale un consorzio di enti locali, i quali sono direttamente interessati alla tutela di quelle zone. Inoltre intendiamo sottolineare la necessità di salvaguardare i diritti e gli interessi delle popolazioni

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

residenti, ogni volta che si intenda intraprendere iniziative di pianificazione urbanistica o naturale. Siamo infine d'accordo con le osservazioni della Commissione bilancio, in quanto pensiamo che sia giusto che sia la regione ad intervenire finanziariamente per attuare questo provvedimento. Se poi questa tutela comportasse conseguenze patrimoniali per le popolazioni locali, allora noi penseremmo ad agevolazioni fiscali che possono far molto per quelle genti mentre per lo Stato comporterebbero una diminuzione d'entrata assolutamente irrisoria e trascurabile. Se però una simile norma non fosse possibile, allora non insisteremo.

SCHIAVON. Sono perfettamente d'accordo sull'approvazione di questo provvedimento e vorrei approfittare dell'occasione per puntualizzare una questione che mi sta molto a cuore. Stante il fatto che questi provvedimenti costituiranno un indubbio beneficio per tutta la fauna della zona, vorrei che questo fosse ben chiarito a coloro (specialmente giornalisti) che quando modificammo per la prima volta la legge sulla caccia ci accusarono di essere degli assassini. Vorrei cioè che fosse chiaro che non siamo degli sterminatori, che non facciamo di tutto perché gli animali siano uccisi per il gusto di uccidere, ma che invece ricerchiamo un giusto equilibrio, nel quale la natura abbia il posto che merita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLLESELLI, *Relatore*. Riallacciandomi a quanto detto dall'onorevole Schiavon, desidero dichiarare che sono perfettamente d'accordo con lui e che questi sono provvedimenti concreti in difesa della natura, al di fuori di quella che può essere la propaganda o i facili isterismi.

All'onorevole Lizzero desidero dire che nella mia relazione avrà notato come non vi sia stata alcuna retorica a proposito del Carso. Con questo provvedimento noi creiamo un sistema protezionistico che rappresenta la migliore garanzia per le popolazioni di quelle zone, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di minoranze etniche.

Il discorso sulle servitù militari è ancora del tutto aperto, ma comunque mi pare che proprio la disciplina che — in base a questa legge — potrà essere emanata dalla regione

Friuli-Venezia Giulia potrà porre rimedio a questo stato di cose.

LIZZERO. Magari fosse così!

COLLESELLI, *Relatore*. Io credo che sia così, comunque più di quanto prevediamo in questa legge non è possibile ora fare.

Per quanto riguarda la presenza degli enti locali, non credo sia possibile modificare la natura dell'ente previsto all'articolo 2. Semmai, all'articolo 3, potremmo dire che la regione deve sentire i comuni interessati quando dovrà emanare le leggi regionali previste in materia.

In definitiva, ritengo che la normativa che la regione potrà emanare porrà fine a tutte le attuali situazioni di pericolo per il Carso; noi stiamo per fare una specie di legge-quadro nell'ambito della quale la regione potrà prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari.

Pertanto penso che il testo attuale possa tranquillizzare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Lizzero e ne propongo senz'altro l'approvazione, con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Già in sede referendaria avevo avuto modo di esprimere, a nome del Governo, qualche perplessità sull'opportunità di dare corso immediato a questo provvedimento, in quanto sono in corso i lavori di una apposita commissione nominata dal ministro dell'agricoltura per la redazione di una legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali. Visto però che tale legge potrebbe ancora tardare, abbiamo aderito a che fosse approvata questa proposta di legge, sulla quale esprimo nel complesso parere senz'altro positivo. Noi riteniamo, infatti, che il singolare paesaggio del Carso italiano debba essere difeso, con tutti i suoi valori ambientali e naturali, per andare incontro alle attese degli ambienti scientifici e della più avveduta opinione pubblica.

Per quanto riguarda l'articolazione del provvedimento sono d'accordo con l'attuale testo, salvo alcune modifiche di tecnica giuridica. Ad esempio, l'articolo 3 — stante l'attuale indirizzo di politica legislativa favorevole alla depenalizzazione — dovrebbe essere modificato in modo da parlare di sanzioni amministrative.

Sono anche d'accordo sulle osservazioni della Commissione bilancio, e mi dichiaro

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

favorevole alla creazione di un ente per la tutela del Carso con personalità giuridica di diritto pubblico, in quanto esso, trovandosi al di sopra e al di fuori degli interessi degli enti locali, potrà fornire maggiori garanzie di intervento e di imparzialità. Non ritengo necessario specificare nella legge la necessità di difendere le minoranze etniche slovene, in quanto tale difesa è solennemente garantita da una norma costituzionale.

Circa le servitù militari sono d'accordo con il relatore Colleselli: una volta istituita la riserva naturale, la regione avrà tutti i mezzi per farla rispettare, mettendo fine a tutte le attività che possono porla in pericolo. Però in questa legge non è possibile fare riferimenti alla questione delle servitù militari: la loro esclusione dalle riserve naturali mi sembra implicita, ove siano tali da porne in pericolo l'integrità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate « Riserve naturali » le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.

Gli onorevoli Skerk, Lizzero, Marras, Miceli, Gessi Nives, Bonifazi, Esposto, Ognibene, Bo e Giannini hanno presentato il seguente emendamento:

dopo le parole « Carso triestino » aggiungere le seguenti: « e di salvaguardare gli attuali insediamenti umani nelle loro caratteristiche etniche, quale primo elemento per una organica pianificazione urbanistica di tutto il territorio carsico ».

COLLESELLI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento sia superfluo, in quanto — come ha già detto il sottosegretario Venturi — i diritti delle minoranze etniche sono ampiamente garantiti dalla Costituzione.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento in quanto lo ritengo anch'io superfluo per le ragioni dette.

LIZZERO. Ritiriamo l'emendamento, pur facendo presente che in seno alla regione fa-

remo tutto il possibile perché le minoranze slovene siano efficacemente e concretamente tutelate.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 1 gli onorevoli Lizzero, Skerk, Marras, Miceli, Gessi Nives, Bonifazi, Esposto, Ognibene, Bo e Giannini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Allo stesso scopo, sui territori dei comuni facenti parte del Consorzio di cui all'articolo 2, è fatto divieto di istituire campi di esercitazione e di tiro militari, di tenere esercitazioni militari a fuoco e di tenere manovre militari in campagna con mezzi corazzati o cingolati ».

COLLESELLI, *Relatore*. A parte che ritengo che anche in questo caso sia implicito che le regioni avranno i mezzi per evitare distruzioni delle « riserve naturali » ad opera di mezzi militari, ritengo che non sia possibile prevedere in questa legge una limitazione di questo tipo che può invece essere affrontata da un disegno di legge di carattere generale. Sono contrario pertanto all'emendamento.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche io ritengo che non sia questa la sede per pronunciarsi in materia e quindi sono contrario.

LIZZERO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del proponente, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

ART. 2.

Per la gestione tecnica ed amministrativa delle « Riserve naturali », di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli onorevoli Lizzero, Skerk, Giannini, Marras, Esposto, Miceli, Ognibene, Bo, Bo-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

nifazi e Gessi Nives hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma le parole « l'Ente per la tutela del Carso triestino » sono sostituite dalle seguenti: « il Consorzio per la tutela del Carso triestino tra i comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino e Doberdò del Lago, nel quale siano chiamati a far parte altresì i rappresentanti delle istituzioni riconosciute interessate alla tutela del Carso e quelli delle organizzazioni locali dei coltivatori diretti ».

Al secondo comma le parole: « L'Ente », sono sostituite dalle parole: « Il Consorzio ».

COLLESELLI, *Relatore*. Torniamo all'argomento di prima: sarà l'Ente stesso che agirà di concerto con i comuni interessati ed io ho anche proposto di specificarlo all'articolo 3.

LIZZERO. Noi abbiamo detto prima (anzi lo avete detto voi, onorevole relatore ed onorevole sottosegretario) che questa legge tutelerà effettivamente le popolazioni locali, le quali hanno diritto anche a veder difesa la loro attuale posizione. Però, stante questo principio, occorre realizzarlo in pratica, il che si può fare solo dando ad essi ed ai loro legittimi rappresentanti la possibilità di decidere su questioni così importanti.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sono d'accordo, in quanto ritengo che si debba lasciare alla regione l'iniziativa di stabilire le norme sull'organizzazione, l'ordinamento e l'amministrazione dell'Ente. È chiaro, d'altra parte, che probabilmente la regione, al momento di decidere la costituzione dell'Ente, cercherà di includere anche le rappresentanze degli enti locali. Al massimo si potrebbe accettare un ordine del giorno in cui si auspichi che la regione (che deve sempre restare libera) tenga conto anche degli altri enti locali: il che per altro, a mio avviso, è implicito.

PRESIDENTE. Onorevole Lizzero, io so che la sua parte politica è particolarmente sensibile alle autonomie regionali ed è proprio in quella sede che il suo gruppo potrà sostenere questa esigenza. Se introducessimo qui una norma del genere significherebbe dubitare della regione.

MICELI. È la prima volta che in una legge si parla di un ente senza specificare come esso deve essere costituito. L'omissione potrebbe essere colmata attribuendo alla regione, nell'articolo 3, anche il potere di stabilire norme sulla costituzione dell'Ente per la tutela del Carso.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io.

LIZZERO. Così stando le cose e sentito il pensiero del sottosegretario e del relatore, ritiriamo i nostri emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del proponente, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che è così formulato:

ART. 3.

La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:

a) a stabilire le norme sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;

b) a prescrivere i divieti necessari per la conservazione e la valorizzazione delle « Riserve naturali »;

c) a conformare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1, le disposizioni delle leggi statali, concernenti i parchi nazionali.

Gli onorevoli Skerk, Lizzero, Marras, Miceli, Gessi Nives, Bonifazi, Esposto, Ognibene, Giannini e Bo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) a stabilire le norme sull'organizzazione, l'ordinamento e l'amministrazione del Consorzio tra i comuni per la tutela del Carso triestino, tenuto conto dei bisogni delle locali popolazioni slovene, dei loro diritti acquisiti e, in particolare, delle necessità dell'agricoltura ».

LIZZERO. Ritiriamo l'emendamento.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli e Lizzero hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), dopo le parole: « a stabilire le norme », aggiungere le seguenti: « sulla costituzione ».

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

MICELI. Vorrei rimanesse agli atti che con la parola « costituzione » si intende la struttura dell'Ente nell'atto costitutivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b), dopo le parole: « i divieti » aggiungere le altre: « e le sanzioni amministrative ».

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali ».

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con le modifiche introdotte, risulta così formulato:

ART. 3.

La regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:

a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;

b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle « Riserve naturali »;

c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Chiunque non osserva i divieti, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, e gli altri provvedimenti legalmente dati dall'autorità amministrativa, per la conservazione e la valorizzazione delle « Riserve naturali », è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Il Governo propone di sopprimere l'intero articolo.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. È necessario sopprimerlo, visto che abbiamo seguito il criterio della depenalizzazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(È respinto).

L'articolo 4 risulta pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ente per la tutela del Carso triestino ed a quelle che il predetto Ente dovrà erogare per la conservazione e la valorizzazione delle « Riserve naturali » si provvederà:

a) con il contributo annuo statale di cui all'articolo seguente;

b) coi proventi dei diritti che dalla Regione Friuli-Venezia Giulia saranno istituiti per l'ingresso nelle anzidette « Riserve naturali »;

c) coi proventi delle pene pecuniarie penali, nonché delle eventuali sanzioni amministrative che dalla Regione medesima do-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

vessero essere istituite per talune delle trasgressioni alle prescrizioni ed ai divieti imposti per la tutela delle « Riserve naturali »;

d) con i redditi di eventuali donazioni o lasciti.

Gli onorevoli Lizzero, Skerk, Marras, Miceli, Gannini, Gessi Nives, Bonifazi, Esposto, Bo e Ognibene hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Alle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio per la tutela del Carso triestino ed a quelle che il predetto Consorzio dovrà erogare per la conservazione, la valorizzazione delle « Riserve naturali » ed a quelle che si rendessero necessarie per gli eventuali indennizzi, si provvederà:

a) con il contributo annuo che la Regione Friuli-Venezia Giulia riterrà di stanziare nel proprio bilancio;

b) coi proventi delle pene pecuniarie penali, nonché delle eventuali sanzioni amministrative che dalla Regione medesima dovessero essere istituite per talune delle trasgressioni alle prescrizioni ed ai divieti imposti per la tutela delle « Riserve naturali »;

c) con i redditi di eventuali donazioni o lasciti ».

LIZZERO. La lettera b) del testo originario va a nostro avviso soppressa, in quanto non è concepibile mettere dei diritti di entrata in una riserva naturale, vista la sua particolare natura. Con questo emendamento abbiamo anche voluto accogliere i suggerimenti della V Commissione bilancio, ponendo a carico della regione, anziché dello Stato, il contributo annuo in favore dell'Ente. Naturalmente, se l'emendamento venisse approvato, si dovrebbe sostituire la parola « Consorzio » con l'altra « Ente », tenuto conto delle votazioni già avvenute.

MENGOZZI. A questo punto, tutto sommato, è meglio sopprimere l'articolo 5 visto che tutto quanto in esso è previsto rientra nelle attribuzioni della regione, che abbiamo delegato a legiferare in materia con l'articolo 3. Presento pertanto un emendamento interamente pressivo.

LIZZERO. Ritiriamo il nostro.

PRESIDENTE. L'onorevole Mengozzi ha presentato un emendamento interamente pressivo dell'articolo 5.

COLLESELLI. *Relatore.* Sono favorevole.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È respinto).

L'articolo 5 è pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è concesso all'Ente per la tutela del Carso triestino un contributo annuo di lire 20 milioni.

Il contributo è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1969 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo per provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Lizzero, Skerk, Marras, Miceli, Gessi Nives, Bonifazi, Esposto, Ognibene, Giannini e Bo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Per i terreni siti nelle zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge saranno stabiliti sgravi od agevolazioni fiscali su proposta del Consorzio tra i comuni per la tutela del Carso triestino.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio che si rendessero necessarie in applicazione del comma precedente ».

LIZZERO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione bilancio ha subordinato il suo parere favorevole alla soppressione di questo articolo.

COLLESELLI, *Relatore.* Sono d'accordo, visto che abbiamo già deliberato di porre a carico della regione e non dello Stato le spese relative al funzionamento dell'Ente per la tutela del Carso.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1970

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione la cartina, allegata al provvedimento, cui si fa riferimento nell'articolo 1.

(È approvata).


La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



**ZONE INTERESSATE AL REGIME VINCOLISTICO
DI RISERVE NATURALI**
planimetria generale

- Zona 1 Alto e medio corso della Rosarata
- Zona 2 Combo costiero
- Zona 3 Monti della Vigna
- Zona 4 Monti della Vigna, monti Spaccato-Calvo
- Zona 5 Contrafforte, Barcola - Bovado
- Zona 6 Doline, Borgo Grota Gigante
- Zona 7 Lago di Doberdob - Pietra rossa, palude Sabicci, Lierti

